CASSAZIONE III

SENTENZANº 287(13
CRON. N° 2556 [13
SPEDIZIONENº 14/06/13
DEPOSITATA IL 22/08/13
R.G. Nº 1288/11
REP. N°



REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VASTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Vasto, avv. Alessandra Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 1288 del Ruolo Generale - anno 2011, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE EX ART.22 I.689/81; vertente tra:

S , residente in Ravenna ed elettivamente domiciliata in Vasto alla Via Bachelet n.2 presso lo studio dell'avv. Raffaele Giacomucci, rappresentata e difesa dalla pr.avv. Isabella Mugoni, giusta procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo;

- opponente -

COMUNE DI - in persona del Sindaco *pro-tempore*, corrente in Cupello ed elettivamente domiciliato in Vasto alla Via Vittorio Veneto n.10 presso lo studio dell'avv. - dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta e di delibera di G.M. n.95 dl 03.07.2012;

- opposto -

Conclusioni delle parti:

All'udienza del 14.06.2013 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.

1

CASSAZIONE TO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DCISIONE

Con ricorso depositato in data 19.08.2011, S proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.415/V/2011 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di _ in data 10.06.2011 e notificato il 25.06.2011. A mezzo del suddetto atto si contestava la violazione di cui all'art.142 comma 9 C.d.S., in quanto il giorno 28.05.2011 alle ore 10,24 sulla SS.650 al Km 70+305 in Comune di _ , Direzione monti, l'autovettura Peugeot- velocità di 142 Km/h superando di 44 km/h il limite consentito di 70 km/h al netto della detrazione della tolleranza di legge pari a 5 km/h. Il rilevamento era stato eseguito a mezzo di apparecchiatura Velomatic 512 regolarmente omologata. Seguiva l'applicazione della sanzione pecuniaria con avviso ai sensi dell'art.126 bis c.d.s.

S assumeva l'irregolarità dell'accertamento e in particolare della carenza di visibilità e di segnalazione della postazione autovelox. Inoltre eccepiva la carenza di controlli periodici dell'apparecchio utilizzato e senza la necessaria taratura. Infine la opponente invocava la sussistenza dell'esimente di responsabilità dello stato di necessità in quanto nell'occasione trasportava la propria madre, gravemente malata, che aveva dimenticato un medicinale salvavita presso alcuni parenti di Trivento

In data 19.09.2011 si costituiva il Comune di - depositando la comparsa di costituzione con la documentazione relativa alla violazione contestata. L'Ente confutava le ragioni del ricorrente assumendo la regolarità della contestazione e l'insussistenza dell'invocata esimente.

Nel corso del giudizio è stata acquisita la documentazione prodotta ed ammessa la prova testimoniale richiesta. All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 14.06.2013, il Giudice di Pace decideva la causa come da dispositivo di seguito riprodotto di cui dava lettura.

L'opposizione deve ritenersi fondata e può trovare accoglimento.

Dal solo verbale prodotto non si evince il rispetto del principio della visibilità della postazione stabilito con la riforma introdotta dall'art.3 D.L. 117/07 convertito in L.n.160/07. Tale assenza risulta confermata anche dal teste ascoltato che nell'occasione viaggiava con la ricorrente.

CASSAZIONE AND I

Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, il legislatore in materia di rilevamento della velocità con apparecchi elettronici ha stabilito il requisito della visibilità della postazione (autovelox ed accertatore) per dare concreta attuazione ad altro principio che deve ispirare l'azione della P.A., ossia quello della trasparenza. Ogni utente della strada ha diritto di avere conoscenza immediata del rilevamento che viene eseguito, assumendosi ogni responsabilità per la condotta contraria a quella prescritta dalla segnaletica stradale. Va osservato che su tale eccezione il Comune non ha offerto alcuna prova contraria, e a riguardo non si ritiene sufficiente affermare sul verbale di essere nella piena disponibilità dello strumento elettronico che, invero, potrebbe essere celato sul tratto stradale, né attestare che l'accertatore era visibilmente posizionato nelle immediatezze dell'apparecchiatura oppure di aver eseguito il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 comma 1 lett.b) del D.L.117/07: in particolare tali ultime affermazioni non sono dotate di valenza probatoria privilegiata perché provenienti da un pubblico ufficiale, in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell'operatore e non è un dato oggettivo ed inconfutabile.

Ultimo rilievo attiene alla necessità del requisito della visibilità per la correttezza della procedura di rilevamento elettronico, cosicché in mancanza di prova certa in ordine a tale elemento, l'accertamento deve ritenersi illegittimo con conseguente annullamento dell'impugnato verbale. A tale proposito va osservato che l'onere probatorio ricade solo ed esclusivamente sul comune opposto che assume la legittimità di quanto operato dagli agenti della Polizia Municipale, infatti l'eccezione del ricorrente si sostanzia in una circostanza negativa, ossia la non visibilità, e pertanto inverte l'onere della prova a carico di colui che invece vuole affermare la positività e la sussistenza del fatto a dover provare che in occasione contestato. Pertanto, era il Comune didell'accertamento oggetto di causa, vi fosse il requisito della visibilità, fornendo elementi idonei a dimostrare ove era posizionato il rilevatore, in quale punto preciso della chilometriche indicata, e se vi erano requisiti obiettivi di visibilità dello stesso nonché dell'intera postazione, agente compreso. Allo stato in mancanza di ogni utile riscontro probatorio in ordine alle circostanze di fatto sopra indicate, l'accertamento deve ritenersi illegittimo con conseguente nullità del verbale redatto a carico della ricorrente ed annullamento dello stesso.

Ogni altra eccezione resta assorbita in quanto già deciso.

CASSAZIONE TO

Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti poiché l'accoglimento è giustificato da una carenza probatoria in ordine ad un elemento di legittimità del servizio.

La sentenza è esecutiva nei limiti di legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da S contro il Comune di con ricorso depositato il 19.08.2011, disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, così provvede: "Accoglie l'opposizione ed annulla il verbale di contestazione n.415/V/2011 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di in data 10.06.2011. Spese di lite compensate."

Vasto, lì 14 giugno 2013

II GIUDICE DI

(avv. Alessand)

Depositato in Cancelleria

Oggi,

7 AGD 2013

L'Assistente diudiziario